SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 218**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 settembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 1992, n. 377.

Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLE FINANZE, DEL TESORO DELLA DIFESA E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1980 emanato di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover emanare disposizioni modificative ed integrative del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1980, in attuazione dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 8498/70 del 13 marzo 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento ministeriale concernente disposizioni integrative e modificative del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata:

Art. 1.

1. Per la corresponsione delle speciali elargizioni previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, come successivamente modificata e integrata, continuano ad osservarsi le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, 30 ottobre 1980, e successive modificazioni ed integrazioni, con le ulteriori modificazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, circa l'ammontare delle elargizioni e le decorrenze ivi previste.

2. Le modalità stabilite con il decreto 30 ottobre 1980, indicato al comma 1, continuano parimenti ad osservarsi per la corresponsione delle speciali elargizioni e degli ulteriori benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, in quanto compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 302 e con le integrazioni del presente regolamento.

Art. 2.

1. Per la corresponsione dei benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, in caso di decesso, quando si tratta di personale appartenente ad una delle categorie indicate negli articoli da 1 a 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, in servizio al momento dell'evento che ne ha causato la morte, si procede d'ufficio a cura delle amministrazioni competenti a norma del predetto regolamento.

2. Negli altri casi si procede a domanda degli aventi diritto, secondo le modalità e con il rispetto delle competenze stabilite dal regolamento ministeriale 30 ottobre 1980 e dal presente regolamento.

3. Quando non vi siano il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e sorelle conviventi a carico, le amministrazioni competenti procedono all'accertamento d'ufficio o a domanda, a norma dei commi precedenti, dell'esistenza di persone che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento e dei conviventi *more uxorio*, per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 3.

1. Per la corresponsione dei benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, coloro che hanno subito un'invalidità permanente non inferiore al 25 per cento della capacità lavorativa a causa di uno degli eventi indicati dalla medesima legge, debbono farne richiesta all'amministrazione competente, determinata a norma del decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

2. Per gli stranieri, gli apolidi e per i cittadini che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è specificamente determinata l'amministrazione competente, le domande devono essere inoltrate, per il tramite del prefetto del luogo in cui l'evento si è verificato, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

3. Nel caso di residenti all'estero la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura competente a norma del comma 2, per gli ulteriori adempimenti.

Art. 4.

1. Con la domanda o quando ne sono richiesti dall'amministrazione competente o dal prefetto, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, e dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, gli aventi diritto devono espressamente dichiarare:

a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, disposte in ragione delle medesime circostanze previste dalle citate leggi, indicandone il carattere continuativo o meno;

b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite, e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle citate leggi n. 466 e n. 302;

c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio;

d) se abbiano chiesto o già ottenuto anche in parte il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.

2. La scelta a favore dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, e dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, deve essere corredata di espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.

3. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed altre provvidenze pubbliche non continuative, ancorché corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla stessa legge n. 302 e altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità né i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della predetta legge n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale.

4. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed opzioni di cui ai commi precedenti deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

1. La sentenza sui fatti criminosi lesivi è acquisita dagli organi competenti a svolgere l'istruttoria sulle domande di concessione dei benefici. A tal fine gli stessi possono richiederne copia alle cancellerie degli uffici giudiziari competenti. La copia è rilasciata gratuitamente.

2. Per l'accertamento dei fatti già previsti dalla legge 13 agosto 1990, n. 466, nei confronti di personale appartenente ad una delle categorie indicate negli articoli da 1 a 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, in servizio al momento dell'evento, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1980. Esse sono integrate, per quanto riguarda l'accertamento delle invalidità permanenti non inferiori al 25 per cento della capacità lavorativa, dal disposto dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 6.

1. Oltre agli elementi indicati negli articoli da 2 a 6 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1973, n. 1092, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del medesimo decreto ed esprime, con il giudizio sanitario sulle cause di invalidità, anche la corrispondenza della invalidità riscontrata ad una delle categorie dalla prima alla ottava della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Essa percentualizza la invalidità sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, adottando, in caso di difformità, il trattamento più favorevole.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per gli stranieri ed apolidi. Se questi ultimi non sono residenti in Italia si osservano le modalità di cui all'art. 8, quinto e sesto comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, come modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 11 luglio 1983.

Art. 7.

1. Alla corresponsione dell'assegno vitalizio, sia provvisorio che definitivo, provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti per il luogo di residenza degli aventi diritto, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Detto assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. A tal fine le amministrazioni concedenti trasmettono alle ragionerie centrali i provvedimenti che dispongono il beneficio per i successivi adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1986.

Art. 8.

1. Ai fini della certificazione delle condizioni di cui agli articoli 9 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le amministrazioni competenti nel disporre, ancorché a titolo provvisorio, la speciale elargizione o l'assegno vitalizio previsti dalla stessa legge, ne danno comunicazione al prefetto della provincia di residenza dell'interessato, precisando la patologia invalidante per la quale il beneficio è concesso.

Art. 9.

1. All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, diversi dalla pensione, assegno o indennità di guerra, applicabili a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo a norma dell'art. 9, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e delle famiglie delle vittime civili decedute per le stesse cause, provvedono le amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dall'apposita certificazione del prefetto del luogo di residenza conforme a specifico decreto del Ministro dell'interno.

2. Alla erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 10.

1. Al terzo comma dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, così come modificato dal successivo decreto 29 luglio 1987, n. 56, dopo le parole «ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri», vanno aggiunte le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza».

2. Allo stesso comma, dopo le parole «impedimento del titolare» è aggiunto il seguente periodo: «Alla commissione possono essere chiamati a partecipare, quando interessati e con le modalità previste con il decreto del Ministro; un ufficiale generale del Corpo forestale dello Stato ed un funzionario di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 marzo 1992

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1992
Registro n. 39 Interno, foglio n. 137

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si riporta qui di seguito il solo art. 16 mentre gli altri articoli di detta legge e quelli della legge 13 agosto 1980, n. 466, saranno riportati, ove richiamati nella parte dispositiva, nelle note a quest'ultima:

«Art. 16 *(Modalità di attuazione).* — 1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Si trascrivono di seguito gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 466/1980 (l'art. 5 è stato abrogato dall'art. 17 della legge n. 302/1990); l'art. 2 della legge n. 302/1990 ha disposto l'aumento a lire 150 milioni, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge, della speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge n. 466/1980, e successive modificazioni e integrazioni:

«Art. 2. — La speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo art. 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3. — Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Art. 4. — L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza».

— Per le speciali elargizioni e gli ulteriori benefici previsti dalla legge n. 302/1990 si fa rinvio agli articoli di detta legge riportati nelle note agli altri articoli del presente regolamento.

— Considerati i riferimenti al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980), e successive modificazioni, nel suo complesso, e quelli specifici a detta normativa contenuti in taluni degli articoli successivi, si reputa opportuno riportare di seguito il testo integrale del predetto regolamento come modificato dai decreti ministeriali 11 luglio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 dell'11 luglio 1983), 29 luglio 1987, n. 561 e dall'art. 10 del decreto qui pubblicato; il numero dei commi con parti modificate, soppresse o aggiunte per effetto di tali ultimi decreti è indicato in caratteri corsivi:

«Art. 1. — Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore delle famiglie dei caduti «Vittime del dovere» appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al *Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia*, al Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile istituito con legge n. 1083 del 7 dicembre 1959 e ai vigili del fuoco provvede, anche d'ufficio, il Ministero dell'interno.

Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1° gennaio 1973, i quali non trovino corrispondenza nelle previsioni della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è necessaria la domanda degli interessati.

Art. 2. — Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al precedente articolo, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto nell'adempimento del dovere redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

All'emanazione del provvedimento suddetto provvede la Direzione generale della pubblica sicurezza *salvo per i vigili del fuoco per i quali il provvedimento stesso viene emanato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.*

Art. 3. — Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, altresì, ai fini della corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei famigliari dei Magistrati ordinari, del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nonché dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise d'appello caduti "Vittime del dovere"

Il riferimento al Ministero dell'interno deve intendersi effettuato al Ministero di grazia e giustizia il quale provvede, per le famiglie dei magistrati ordinari, dei vice pretori onorari e dei giudici popolari, su dettagliato rapporto del procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si è verificato l'evento mortale. Deve essere sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Per le famiglie del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, lo stesso Ministero di grazia e giustizia provvede su dettagliato rapporto dell'ufficio presso il quale prestava servizio il dipendente caduto "Vittima del dovere". Il rapporto è trasmesso al Ministero dall'ispettorato distrettuale competente per territorio.

Art. 4. — *Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei famigliari degli appartenenti alle Forze armate dello Stato deceduti "Vittime del dovere", in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso, provvede, anche d'ufficio, il Ministero della difesa.*

A tale fine, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il militare caduto redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito.

Tale rapporto viene trasmesso al Ministero della difesa che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1° gennaio 1969, il Ministero suddetto provvede su domanda degli interessati.

Art. 5. — Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni in favore delle famiglie dei vigili urbani caduti "Vittime del dovere" provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, su domanda degli interessati.

A tal fine, il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto viene redatto dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione si è verificato l'evento, che lo trasmette al Ministero dell'interno.

Con le modalità di cui ai precedenti commi viene corrisposta la speciale elargizione di lire 100 milioni in favore dei superstiti delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

La richiesta di assistenza deve essere effettuata da soggetti indicati nell'art. 4 della legge n. 466/1980 per iscritto e nei casi di flagranza di reato o di prestazioni di soccorso anche verbalmente.

Art. 6. — Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni ai soggetti indicati negli articoli 3 e 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, i quali abbiano riportato nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, si provvede su domanda degli interessati.

Ai fini della predetta corresponsione, le autorità, gli uffici o comandi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, secondo le procedure ivi previste, inoltrano, nel più breve tempo possibile, un dettagliato rapporto sulle cause che hanno determinato l'invalidità, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro utile elemento conoscitivo, ai competenti Ministeri che, sulla base delle risultanze istruttorie e del giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, provvederanno alla emanazione del decreto di concessione della speciale elargizione.

Le commissioni mediche di cui al comma precedente devono accertare se le ferite o lesioni subite nelle circostanze e alle condizioni stabilite dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, abbiano provocato nel soggetto una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, necessariamente la cessazione del rapporto di impiego.

Art. 7. — *Alla corresponsione della speciale elargizione di 100 milioni di lire alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati. Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta nonché il rapporto di parentela del richiedente con la vittima secondo l'ordine di cui all'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. La domanda ed i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.*

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento redige il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e lo inoltra al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione sentita una apposita commissione istituita presso il Ministero stesso.

La predetta commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta di sei membri scelti fra le seguenti categorie: magistrati ordinari ed amministrativi, prefetti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o dirigenti generali della Polizia di Stato, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri *e del Corpo della guardia di finanza* e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, su designazione delle rispettive amministrazioni, che provvedono, altresì, ad indicare altro membro supplente, anche di qualifica immediatamente inferiore, per i casi di assenza o di impedimento del titolare. *Alla commissione possono essere chiamati a partecipare, quando interessati e con le modalità previste con il decreto del Ministro, un ufficiale generale del Corpo forestale dello Stato ed un funzionario di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparato del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.* Funge da segretario un dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno, che provvede, altresì, ad indicare altro funzionario quale segretario supplente, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

La commissione ha il compito di pronunciarsi, sulla base del rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, sulla natura terroristica dell'azione nonché sul nesso di causalità tra l'azione e le ferite o le lesioni che hanno provocato la morte del cittadino.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle famiglie dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli che siano caduti, ma non possono essere considerati vittime del dovere ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

Art. 8. — Alla corresponsione dell'elargizione di lire 100 milioni ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'interno.

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento trasmette al Ministero dell'interno il rapporto di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto ministeriale 30 ottobre 1980, corredandolo del giudizio sanitario delle commissioni mediche ospedaliere, a termini del successivo terzo comma.

Qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che nel caso all'esame sia da escludere la natura terroristica dell'azione criminosa, omette, per i cittadini italiani e per gli apolidi, la richiesta del giudizio sanitario e ne fa menzione nel rapporto al Ministero che decide, sentita la commissione ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980.

Le commissioni mediche ospedaliere svolgono le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprimono il giudizio con riferimento alle categorie dalla prima all'ottava della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, percentualizzando la invalidità sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, di approvazione del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Per gli stranieri la domanda è presentata per il tramite dei competenti uffici consolari italiani all'estero i quali provvedono che venga indicato e documentato il titolo della richiesta. Il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici di fiducia dell'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità di cui al comma precedente. La domanda e i documenti sono rimessi al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero dell'interno di acquisire il parere del collegio medico legale presso il Ministero della difesa.

Il provvedimento di concessione dell'elargizione viene adottato sulla base del giudizio sanitario e sentita la commissione ministeriale che si pronuncia a termini dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 ottobre 1980 come modificato dall'art. 2 del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate nei precedenti articoli, resi invalidi a seguito di atti terroristici indipendentemente dal rapporto di servizio.

Art. 9. — *La speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, ed alle altre in essa richiamate, viene corrisposta, nei casi in cui compete alle famiglie, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466.*

Gli stessi criteri si applicano per la concessione dell'integrazione della speciale elargizione, in conseguenza dell'elevazione del suo importo a lire 100 milioni, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 466/1980.

Art. 10. — *Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, sostitutivo dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in quote uguali tra il coniuge superstite e ciascuno dei figli, se a carico.*

Per persone a carico si devono intendere quelle non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano redditi propri per un ammontare superiore a quelli previsti dall'art. 15, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'art. 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121. A quest'ultimo fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Altra dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovrà comprovare il mantenimento a carico.

Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza.

Art. 11. — *(Se ne omette il testo: riguarda il contributo alle spese funerarie).*

Art. 12. — Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 466/1980 è riportato nelle note all'art. 1.

— Per i richiami al D.M. 30 ottobre 1980, come successivamente modificato, si rinvia al testo relativo riportato nella nota all'art. 1.

— L'art. 4. della legge n. 302/1990 è così formulato:

«Art. 4. — 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio:* detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 466/1980, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è il seguente:

«Art. 6. — La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;
2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile».

Note all'art. 3:

— L'art. 1 della legge n. 302/1990 è così formulato:

«Art. 1 *(Casi di elargizione).* — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

Gli articoli 3 e 4 della legge n. 466/1980 sono stati trascritti nelle note all'art. 1.

— Della legge n. 302/1990 va altresì citato l'art. 17 che ha abrogato l'art. 5 della legge n. 466/1980 (elargizione ai cittadini con invalidità non inferiore all'80 per cento).

Note all'art. 4:

— Per le elargizioni menzionate nel primo comma si fa rinvio agli articoli delle leggi n. 466/1980 e n. 302/1990 riportate nelle precedenti note.

— Si trascrive di seguito il testo degli articoli 3, 10 e 13 della legge n. 302/1990, ai quali implicitamente si riferisce l'art. 4 nel complesso.

«Art. 3 *(Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio)*. — 1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale».

«Art. 10 *(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno)*. — 1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza fra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili».

«Art. 13 *(Concorso di benefici)*. — 1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge».

- Gli articoli 9, 14 e 15 della legge n. 302/1990, menzionati nel comma terzo, riguardano rispettivamente: l'estensione dei benefici di guerra a favore delle vittime degli atti di terrorismo o degli eventuali superstiti; il diritto di assunzione dei familiari dei soggetti deceduti o resi invalidi — a seguito degli atti ex art. 1 stessa legge — in misura non inferiore all'80 per cento presso pubbliche amministrazioni o imprese private; l'esenzione — per i cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990 — dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) è il seguente:

«Art. 20. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'indennità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Note all'art. 5:

— Si trascrive di seguito il testo dell'art. 7 della legge n. 302/1990:

«Art. 7 *(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie)*. — 1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti deliberano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti».

— Per i richiami al D.M. 30 ottobre 1980, come successivamente modificato, si rinvia al testo relativo riportato nella nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Si rinvia al testo del D.M. 30 ottobre 1980 riportato nella nota all'art. 1.

— L'art. 165 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, è così formulato:

Art. 165 (*Commissioni mediche ospedaliere*). — Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore.

La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo; per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo.

Gli articoli 172, 173, 174 e 175 del medesimo testo unico, relativi alle modalità degli accertamenti da parte delle commissioni mediche ospedaliere, così recitano:

«Art. 172 (*Accertamenti sanitari*). — La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione.

La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali civili, istituti sanitari o altri enti.

Qualora l'interessato sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione medica può, limitatamente alla infermità mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del direttore dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso.

L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli accertamenti sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un medico designato dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria; l'istituto designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Il medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e chiederne l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175.

Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

Art. 173 (*Spese di ricovero*). — Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.

Art. 174 (*Mancata presentazione agli accertamenti sanitari*). — L'interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare all'ufficio di cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono presentati alla visita medica entro il termine stabilito dal comma precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la visita.

Art. 175 (*Verbale della commissione medica ospedaliera*). — Per ciascun dipendente visitato la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni riscontrate ed esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermità o lesioni e i fatti denunciati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla di lui idoneità al servizio.

Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni diagnosticate, secondo le tabelle applicabili.

Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere precisato se l'infermità o la lesione dalla quale è derivata la sua morte sia la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento.

Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi constare altresì i motivi per i quali la commissione medica non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito l'interessato.

La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il componente che dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso.

Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la commissione medica può chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori».

— La tabella *A* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, come sostituita dal D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (e relativi criteri applicativi, come modificati dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656), riporta l'elenco delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo, distinto per categoria, a seconda della gravità della lesione ed infermità.

— Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli allegati 1 e 2 riportano le tabelle delle valutazioni del grado percentuale, rispettivamente, di invalidità permanente e di inabilità permanente.

— Per i richiami al D.M. 30 ottobre 1980, come successivamente modificato, si rinvia al testo relativo riportato nella nota all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si trascrivono di seguito gli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 138/1986, recante parziale attuazione della delega di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.

«Art. 1 *(Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali)*. — 1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento è trasmessa al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.

2. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.

«Art. 2 *(Controllo di legittimità della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti)*. — 1. I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato, o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione è inviato alla Direzione generale del tesoro.

2. I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, è esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

4. I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

«Art. 3 *(Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario)* — 1. I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonché di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalità di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilità di utilizzazione dei flussi informativi».

— Gli articoli 9 e 11 del medesimo D.P.R. n. 138/1986 riguardano, rispettivamente, la periodicità dei pagamenti e l'arrotondamento dell'importo annuo della prestazione.

Nota all'art. 8:

— Si trascrive di seguito il testo degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 2, della legge n. 302/1990:

«Art. 9, comma 2. — La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

«Art. 15, comma 2. — Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vicore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1».

— I decreti menzionati negli articoli sopra citati sono rispettivamente i DD.MM. 29 agosto 1991, n. 319 e 6 agosto 1991.

Nota all'art. 9:

— Il testo del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 302/1990 è il seguente: «Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge».

Nota all'art. 10:

— Per il testo vigente dell'art. 7 del D.M. 30 ottobre 1980 si veda in nota all'art. 1.

92G0420

DECRETO 26 agosto 1992.

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1 e 2;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Rilevata la necessità di emanare norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;

Viste le norme elaborate dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica contenute in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 agosto 1992

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

1. GENERALITÀ

1.0. *Scopo.*

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.

Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. *Campo di applicazione.*

Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.

1.2. *Classificazione.*

Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:

tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone;

tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;

tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;

tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;

tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;

tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.

Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11.

Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

2.0. *Scelta dell'area.*

Gli edifici da adibire a scuole, non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio e/o di esplosione.

Per quanto riguarda la scelta del sito, devono essere tenute presenti le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2 febbraio 1976).

2.1. *Ubicazione.*

I locali ad uso scolastico possono essere ubicati:

a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;

b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto di quanto specificato al secondo comma del punto 2.0, purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.

2.2. *Accesso all'area.*

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore: passo 4m).

2.3. *Accostamento autoscale.*

Per i locali siti ad altezza superiore a m 12 deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato (allegato 1), almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici di altezza fino a 24 m devono essere dotati di scale protette e gli edifici di altezza superiore, di scale a prova di fumo.

2.4. *Separazioni.*

Le attività scolastiche ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera *b)* del punto 2.1 devono essere separati dai locali a diversa destinazione, non pertinenti l'attività scolastica, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 120 senza comunicazioni.

Fanno eccezione le scuole particolari che per relazione diretta con altre attività necessitano della comunicazione con altri locali (es. scuole infermieri, scuole convitto, ecc.) per le quali è ammesso che la comunicazione avvenga mediante filtro a prova di fumo.

Tali attività devono, comunque, avere accessi ed uscite indipendenti.

È consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente, possa comunicare con i locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120.

3. COMPORTAMENTO AL FUOCO.

3.0. *Resistenza al fuoco delle strutture.*

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare, per i vari tipi di materiali suddetti, nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986) per quanto attiene il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 60 (strutture portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendi fino a 24 m; per edifici di altezza superiore deve essere garantita una resistenza al fuoco almeno di R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture separanti).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

3.1. *Reazione al fuoco dei materiali.*

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984):

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale).

Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi.

I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

4. SEZIONAMENTI.

4.0. *Compartimentazione.*

Gli edifici devono eesere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella *A*.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati al punto 3.0.

TABELLA *A*

Altezza antincendi	Massima superficie del compart. (m²)
fino a 12 m	6.000
da 12 m a 24 m	6.000
da oltre 24 m a 32 m	4.000
da oltre 32 m a 54 m	2.000

4.1. *Scale.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

La larghezza minima delle scale deve essere di m 1,20.

Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici; i gradini devono essere a pianta rettangolare, devono avere alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala, tranne quello a prova di fumo o a prova di fumo interno, deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m^2. Nel vano di areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

4.2. *Ascensori e montacarichi.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensori devono essere congrue con quanto previsto al punto 3.0.

Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1987, n. 148).

5. MISURE PER L'EVACUAZIONE IN CASO DI EMERGENZA.

5.0. *Affollamento.*

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;

aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m^2.

5.1. *Capacità di deflusso.*

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

5.2. *Sistema di via di uscita.*

Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso luogo sicuro.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

5.3. *Larghezza delle vie di uscita.*

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20).

La misurazione della larghezza delle singole uscite va eseguita nel punto più stretto della luce.

Anche le porte dei locali frequentati dagli studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore a m 1,20.

5.4. *Lunghezza delle vie di uscita.*

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o dal personale docente e non docente.

5.5. *Larghezza totale delle uscite di ogni piano.*

La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Per le scuole che occupano più di tre piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto, viene calcolata sommando il massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

5.6. *Numero delle uscite.*

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1.20 ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei corridoi stessi.

6. SPAZI A RISCHIO SPECIFICO.

6.0. *Classificazione.*

Gli spazi a rischio specifico sono così classificati:

spazi per esercitazioni;
spazi per depositi;
servizi tecnologici;
spazi per l'informazione e le attività parascolastiche;
autorimesse;
spazi per servizi logistici (mense, dormitori).

6.1. *Spazi per esercitazioni.*

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di pore dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestate all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma.

6.2. *Spazi per depositi.*

Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in fuzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congedo di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

1000 m² per i piani fuori terra;
500 m² per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m²; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m² di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m² di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili.

6.3. *Servizi tecnologici.*

6.3.0. *Impianti di produzione di calore.*

Per gli impianti di produzione di calore valgono le disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

È fatto divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.

6.3.1. *Impianti di condizionamento e di ventilazione.*

Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili.

Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 Kw i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h. (portata volumetrica).

Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

Le condotte non devono attraversare:

luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
vie di uscita;
locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

L'attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.

Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60.

6.3.1.1. *Dispositivo di controllo.*

a) Comando manuale - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio.

b) Dispositivi automatici termostatici - Gli impianti, a ricircolo di aria, di potenzialità superiore a 20.000 mc/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte.

Tali dispositivi, tarati a 70 °C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente delle condotte dell'aria di ritorno (prima della miscelazione con l'aria esterna) e della condotta principale di immissione dell'aria.

Inoltre l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimesa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale.

c) Dispositivi automatici di rilevazione dei fumi.

Gli impianti, a ricircolo d'aria, di potenzialità superiore a 50.000 mc/h devono essere muniti di rilevatori di fumo, in sostituzione dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma, che comandino l'arresto dei ventilatori.

L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell' operatore.

6.3.2. *Condizionamento localizzato.*

È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante non sia infiammabile.

6.3.4. *Impianti centralizzati per la produzione di aria compressa.*

Detti impianti, se di potenza superiore a 10 kW, devono essere installati in locali aventi almeno una parete attestata verso l'esterno ovvero su intercapedine grigliata, muniti di superficie di sfogo non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale.

6.4. *Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.*

Vengono definiti «spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:

auditori;
aule magne;
sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di —7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.

6.5. *Autorimesse.*

Detti locali devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle specifiche norme tecniche in vigore.

6.6. *Spazi per servizi logistici.*

6.6.1. *Mense.*

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.

Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.

6.6.2. *Dormitori.*

Locali destinati all'alloggiamento ad esclusivo uso del complesso scolastico.

Essi devono rispondere alle vigenti disposizioni di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno per le attività alberghiere.

7. IMPIANTI ELETTRICI.

7.0. *Generalità.*

Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186.

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.

7.1. *Impianto elettrico di sicurezza.*

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.

L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;

b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

Nessun'altra apparecchiatura può essere collegata all'impianto elettrico di sicurezza.

L'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione conosciunta dal personale.

L'autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30'.

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

8. SISTEMI DI ALLARME.

8.0. *Generalità.*

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. *Tipo di impianto.*

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invecé previsto anche un impianto di altoparlanti.

9. MEZZI ED IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

9.0. *Generalità.*

Ogni tipo di scuola deve essere dotato di idonei mezzi antincendio come di seguito precisato.

9.1. *Rete idranti.*

Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch'esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

Per gli altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l'impianto.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere costantemente garantita.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.

Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).

L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco.

Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

9.2. *Estintori.*

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

9.3. *Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.*

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m², deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1982).

11. NORME DI SICUREZZA PER LE SCUOLE DI TIPO «O».

Le strutture orizzontali e verticali devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.

Deve essere assicurato, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola.

Devono essere osservate le disposizioni contenute nei punti 3.1, 9.2, 10, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9.

12. NORME DI ESERCIZIO.

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

13. NORME TRANSITORIE.

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, devono essere attuate le prescrizioni contenute negli articoli seguenti:

scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

2.4, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12;

scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 1975:

2.4, 3.1, 5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento), 6.1, 6.2, 6.3.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 8, 9, 10, 12.

14. DEROGHE.

Nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella presente normativa, il titolare della gestione della scuola può avanzare motivata richiesta di deroga in base all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577 del 29 luglio 1982 e secondo le procedure indicate nello stesso articolo.

Le istanze devono essere redatte in carta legale e corredate di grafici e di relazione tecnica che illustri, sotto l'aspetto antincendio, le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare.

ALLEGATO 1

92A4166

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 1992.

Entrata in funzione del servizio meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Bologna entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4185

DECRETO 9 maggio 1992.

Entrata in funzione del servizio meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Chieti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio meccanizzato e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico nella conservatoria dei registri immobiliari di Chieti entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

92A4186

DECRETO 10 settembre 1992.

Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità in base alle quali può essere determinato induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. La disponibilità di beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto, è valutata, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del predetto decreto, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate nel presente decreto.

2. Resta ferma la facoltà dell'ufficio di utilizzare per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1.

Art. 2.

1. I beni e servizi di cui al comma 1 dell'art. 1 si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi.

2. La disposizione contenuta nel comma 1 non si applica per i beni e servizi di cui all'art. 2, secondo comma, numeri 1), 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, se relativi esclusivamente ad attività di impresa o all'esercizio di arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione.

Art. 3.

1. La disponibilità di uno o più dei beni e servizi, anche della stessa categoria, compresi nella tabella allegata al presente decreto, è indicativa, per il relativo periodo di imposta, di un valore che si ottiene in base ai criteri indicati nei successivi commi.

2. Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali si ricavano dalla tabella stessa. Ciascuno di detti importi è proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o servizio è nella disponibilità anche di altri soggetti diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero che per detto bene o servizio sopporta solo in parte le spese, o che lo stesso è utilizzato nell'esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione. Gli importi calcolati su base annua sono proporzionalmente ridotti se la disponibilità del corrispondente bene o servizio non si è protratta per l'intero anno.

3. Si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.

4. I valori così ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:

a) il valore più elevato è considerato per intero;

b) il secondo valore è ridotto del 40 per cento;

c) il terzo valore è ridotto del 50 per cento;

d) il quarto valore è ridotto del 60 per cento;

e) i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento.

5. In ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non può essere inferiore all'ammontare del corrispondente importo di cui al comma 2.

6. La somma così ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1.

7. A tale valore devono essere aggiunti l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimonali determinata ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo all'acquisto dei beni di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Il valore di cui al comma 7 dell'art. 3 costituisce il reddito complessivo netto attribuibile al contribuente. Tuttavia, l'ufficio può non procedere all'accertamento qualora tale reddito sia stato determinato sulla base di uno soltanto degli indicatori considerati dal presente decreto e risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi in suo possesso o successivamente acquisiti.

2. Il contribuente può ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero da smobilizzi patrimoniali.

Art. 5.

1. Con successivi decreti ministeriali, gli importi stabiliti nella tabella allegata saranno adeguati ogni due anni tenendo conto delle variazioni, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Per i periodi di imposta anteriori al 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata sono ridotti in funzione della variazione dell'indice di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli accertamenti emanati sulla base del decreto del Ministro delle finanze del 21 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni ed adeguamenti. Il contribuente può, tuttavia, chiedere, qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1992

Il Ministro: GORIA

TABELLA

	Importo	Coefficiente
1. AEROMOBILI.		
1.1. Aerei da turismo:		
fino a 100 HP.	L. 281.000 × ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L. 303.000 »	8
da 151 a 200 HP	L. 371.000 »	8
da 201 a 250 HP	L. 409.000 »	8
da 251 a 300 HP	L. 460.000 »	8
da 301 a 450 HP	L. 550.000 »	9
da 451 a 600 HP	L. 753.000 »	9
1.2. Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP.	L. 424.000 × ora di volo	9
da 151 a 300 HP	L. 580.000 »	9
1.3. Alianti e motoalianti . .	L. 110.000 × ora di volo	7
1.4. Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	L. 50.000 × ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L. 70.000 »	7
superiori a 100 HP	L. 100.000 »	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

	Importo	Coefficiente
2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.		
2.1. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:		
oltre 600 e fino a 900 cm	L. 5.000 a cm	7
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 4.500.000 più L. 8.000 per ogni cm eccedente i 900	8
oltre 1200 e fino a 1800 cm	L. 6.900.000 più L. 12.000 per ogni cm eccedente i 1200	8
oltre 1800 cm	L. 24.200.000 più L. 14.000 per ogni cm eccedente i 1800	8
2.2. Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:		
fino a 900 cm	L. 4.000.000 più L. 28.000 per ogni cm eccedente i 600 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	7
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 12.400.000 più L. 13.500 per ogni cm eccedente i 900 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	8
oltre 1200 e fino a 1500 cm	L. 16.450.000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente i 1200 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	8
oltre i 1500 cm	L. 38.500.000 più L. 40.000 per ogni cm eccedente i 1500 più L. 20.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	8
2.3. Navi di stazza sup. a 50 t	L. 90.000.000 più L. 1.200.000 per ogni t eccedente le 50, più lire 20 milioni di spese presunte per due unità di personale stagionale più lire 10 milioni per ogni unità di personale	7
2.4. Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno	L'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti	

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
3. AUTOVEICOLI.		
3.1. Autoveicoli con alimentazione a benzina:		
fino a 12 HP	L. 2.367.000	4
da 13 a 15 HP	L. 2.367.000 più L. 234.000 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 19 HP	L. 3.070.000 più L. 423.000 per ogni HP eccedente i 15	6
da 20 a 24 HP	L. 4.764.000 più L. 303.000 per ogni HP eccedente i 19	7
oltre 24 HP	L. 6.280.000 più L. 267.000 per ogni HP eccedente i 24	8
3.2. Autoveicoli con alimentazione a gasolio:		
fino a 16 HP	L. 4.537.000	5
da 17 a 20 HP	L. 4.537.000 più L. 384.000 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	L. 6.073.000 più L. 401.000 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE.		
4.1. Campers e autocaravans:		
fino a 19 HP	L. 3.216.000	5
da 20 a 22 HP	L. 3.216.000 più L. 155.000 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L. 3.681.000 più L. 241.000 per ogni HP eccedente i 22	6
4.2. Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:		
da 251 a 350 cc	L. 723.950	5
da 351 a 500 cc	L. 970.000	5
oltre 500 cc	L. 1.276.300	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

	Importo	Coefficiente
5. ROULOTTES	L. 1.100.000	5
6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE.		
6.1. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:		
fino a 120 mq	L. 34.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 34.000/mq annue	5
6.2. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:		
fino a 120 mq	L. 28.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 28.000/mq annue	5
6.3. Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:		
fino a 120 mq	L. 24.000/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 24.000/mq annue	5
6.4. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:		
fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

	Importo	Coefficiente
6.5. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:	L. 20.000/mq	8
6.6. Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:		
principali	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4
6.7. Residenze secondarie in locazione stagionale	L'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6
6.8. Residenze secondarie in multiproprietà	L. 5.000 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di un punto. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

	Importo	Coefficiente
7. COLLABORATORI FAMILIARI.		
7.1. Collaboratori familiari per una spesa complessiva fino a L. 22.000.000:		
a tempo pieno conviventi	L. 20.200.000 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L. 11.500 per ora lavorata	4
7.2. Collaboratori familiari per una spesa complessiva superiore a lire 22.000.000:		
a tempo pieno conviventi	L. 20.200.000 per ciascun collaboratore	5
a tempo parziale o non conviventi	L. 11.500 per ora lavorata	5

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

	Importo	Coefficiente
8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE.		
8.1. *Cavalli mantenuti in proprio:*		
cavalli da corsa	L. 9.000.000	8
cavalli da equitazione	L. 6.000.000	7
8.2. *Cavalli a pensione:*		
cavalli da corsa	L. 18.000.000	8
cavalli da equitazione	L. 10.000.000	7
9. RISERVE DI CACCIA:		
in pianura o in collina . .	L. 85.000 per ettaro	8
in montagna	L. 85.000 per ettaro	6
10. RISERVE DI PESCA:		
in pianura o in collina .	L. 225.000 per ettaro	8
in montagna	L. 225.000 per ettaro	6
11. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro gli infortuni e le malattie)	ammontare del premio	10

Visto, *il Ministro delle finanze*
GORIA

92A4187

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 settembre 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali), 1° aprile 1989 (quinquennali), 1° ottobre 1990 (quinquennali), 1° aprile 1991 (settennali), 1° ottobre 1991 (settennali) e 1° aprile 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1992 e scadenza nel mese di aprile 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-AU-235 del 20 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/66-AU-247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825339/66-AU-259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1992 e scadenza nel mese di aprile 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988, n. 570439 del 30 marzo 1989, n. 193172 del 20 settembre 1990, n. 348419 del 20 marzo 1991, n. 349251 del 19 settembre 1991 e n. 825339 del 23 marzo 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1993, è determinato nella misura:

del 7,30% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988 - codice ABI 13015, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 10;

del 7,50% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 9;

del 7,50% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 7,50% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,50% per i CCT settennali 1° aprile 1991 - codice ABI 13097, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,50% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 - codice ABI 13207, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 3;

del 7,50% per i CCT settennali 1° aprile 1992 - codice titolo 36603, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.357.800.000.000, così ripartite:

L. 80.300.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 202.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 112.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989;

L. 675.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 562.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 825.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 900.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4189

DECRETO 11 settembre 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali), 20 ottobre 1986 (settennali) e 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1992 e scadenza nel mese di ottobre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 625397/66-AU-121 del 10 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 20 ottobre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.499.735.000.000;

n. 428857/66-AU-144 del 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 21 settembre 1985, del 25 settembre 1986 e del 25 settembre 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 ottobre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, sono stati modificati l'art. 5 del decreto ministeriale n. 625158 del 25 settembre 1986 e l'art. 6 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1992 e scadenza nel mese di ottobre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 318320 del 21 settembre 1985, n. 625158 del 25 settembre 1986 e n. 428857 del 25 settembre 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 625397 del 10 ottobre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1993, è determinato nella misura:

del 13,20% per i CCT decennali 1° ottobre 1985 - codice ABI 12839, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 8;

del 14,25% per i CCT decennali 1° ottobre 1986 - codice ABI 12869, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 7;

del 14,00% per i CCT settennali 20 ottobre 1986 - codice ABI 12870, circolanti per L. 1.499.735.000.000, cedola n. 7;

del 15,20% per i CCT settennali 1° ottobre 1987 - codice ABI 13001, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 3.244.777.899.750, così ripartite:

L. 1.188.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1985;

L. 1.710.015.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1986;

L. 209.962.899.750 per i CCT settennali 20 ottobre 1986;

L. 136.800.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A4190

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 9 settembre 1992.

Divieto di attività venatoria, dal 20 settembre 1992 al 31 gennaio 1993, nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di Burano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionalle adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;

Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione è stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che conferisce al Ministro dell'ambiente la potestà di adottare specifiche misure di salvaguardia in caso di necessità ed urgenza;

Visto il calendario venatorio adottato dall'amministrazione provinciale di Grosseto con deliberazione consiliare 4 agosto 1992, n. 56;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 13 agosto 1980, con il quale è stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del Lago di Burano;

Viste le proprie ordinanze in data 15 settembre 1989, 21 settembre 1990 e 10 settembre 1991 con le quali si vietano le attività venatorie nella zona contigua alla riserva naturale del Lago di Burano;

Considerato inoltre che il Ministero dell'ambiente, con la richiesta di parere alla regione Toscana, alla provincia di Grosseto, al comune di Capalbio ed al comune di Orbetello, effettuata con nota n. 1723/SCN/4.8.9 del 18 aprile 1991, ha avviato le procedure di ampliamento della zona umida di importanza internazionale, denominata Lago di Burano alla zona già interessata dalle ordinanze in data 15 settembre 1989 e 21 settembre 1990 e 10 settembre 1991 sopracitate;

Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti tracce della presenza di lontra (*Lutra lutra*), specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;

Ritenuto che le finalità di protezione disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonché la conservazione e la tutela di una specie protetta quale la lontra possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna, che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;

Ritenuto conseguentemente di dover vietare ogni attività finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura ed al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale, nonché nella fascia di protezione esterna, individuata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;

Considerata la necessità di adottare ai fini di tutela sopra descritti un provvedimento con carattere d'urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1992-93;

Ordina:

Nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di Burano, di cui alla planimetria allegata, è vietato ogni tipo di attività venatoria dal 20 settembre 1992 al 31 gennaio 1993.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 settembre 1992.

Sospensione di alcuni termini a favore degli armatori e dei proprietari delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara dagli eventi alluvionali dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992. (Ordinanza n. 2306/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1992, di delega al Ministro per il coordinamento della protezione civile delle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché di ogni altra funzione ed attività attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 si sono verificati violenti eventi alluvionali che hanno provocato la distruzione o il danneggiamento di imbarcazioni da pesca siti nel compartimento marittimo di Pescara;

Considerato, altresì, che ai sensi dei decreti-legge 8 giugno 1992, n. 310, e 1° luglio 1992, n. 324, non convertiti nei termini di legge, era prevista una specifica disposizione finalizzata alla sospensione, fino al 31 dicembre 1992, di cambiali o altri titoli esecutivi, dei termini di prosecuzione e decadenza e di quelli relativi alle procedure esecutive in favore degli armatori o proprietari di pescherecci distrutti o danneggiati dai citati eventi alluvionali nel compartimento marittimo di Pescara;

Vista la deliberazione del 28 agosto 1992 con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante: «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo che va dall'ottobre 1991 al 15 luglio 1992, e disposizioni varie» che ripropone la illustrata disposizione in favore degli armatori e di proprietari dei pescherecci distrutti o danneggiati dai noti eventi alluvionali, già contenuta negli indicati decreti-legge;

Preso atto delle difficoltà di carattere tecnico-legislativo esaminate nelle sedute del Consiglio dei Ministri del 28 agosto e 4 settembre 1992, che hanno impedito al Governo la reiterazione della indicata norma nell'ambito di un decreto-legge, e sentito il Consiglio dei Ministri nelle suddette sedute;

Considerato che persistono tuttora le condizioni di necessità ed urgenza che hanno indotto all'emanazione dell'indicata norma di sospensione di termini;

Ritenuta, pertanto, la necessità, al fine di evitare maggiori danni economici ai soggetti beneficiari delle su indicate provvidenze, che, nelle more dell'approvazione dell'indicato disegno di legge, non vi siano soluzioni di continuità nel godimento del predetto beneficio;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Nei confronti degli armatori o proprietari delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate nel compartimento marittimo di Pescara dagli eventi alluvionali nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 ed individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, sono sospesi, nel periodo 9 aprile-31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La camera di commercio di Pescara curerà, in appendice ai bollettini dei protesti bancari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di aver subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sotto indicati. La sospensione dei termini sostanziali o processuali, opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, 4 settembre 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A4192

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Riparto dei fondi recati per il 1992 per l'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, relativa all'obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 113 del 29 gennaio 1992, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica;

Visto in particolare l'art. 4 della suddetta legge n. 113/1992 con la quale viene autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1992 a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione», e che detto stanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome con deliberazione del CIPE sentita la conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il decreto legislativo n. 418 del 16 dicembre 1989, ed in particolare l'art. 3, il quale conferisce alla suddetta conferenza Stato-regioni le attribuzioni della soppressa commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992 relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali;

Considerato che all'onere derivante dalla attuazione della legge n. 113/1992 pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione»;

Considerato che il Ministero del tesoro ha provveduto ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura la somma di lire 5 miliardi per l'esercizio in corso istituendo l'apposito capitolo 8253;

Vista la proposta di riparto per l'anno 1992 presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 19710 del 16 giugno 1992;

Considerato che su detto piano di riparto si è espressa favorevolmente in data 30 luglio 1992 la conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

È approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome per l'anno 1992 per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 113/1992 citata nelle premesse per l'ammontare di 5 miliardi di lire come da tabella sottoindicata:

Provincia autonoma di Bolzano	81.000.000
Provincia autonoma di Trento	71.000.000
Piemonte	332.000.000
Valle d'Aosta	10.000.000
Lombardia	703.000.000
Veneto	351.000.000
Friuli-Venezia Giulia	87.000.000
Liguria	124.000.000
Emilia-Romagna	281.000.000
Toscana	264.000.000
Umbria	63.000.000
Marche	114.000.000
Lazio	434.000.000
Abruzzo	109.000.000
Molise	29.000.000
Campania	604.000.000
Puglia	402.000.000
Basilicata	61.000.000
Calabria	213.000.000
Sicilia	521.000.000
Sardegna	146.000.000
Totale	5.000.000.000

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A4209

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990, in favore della regione Veneto, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa, sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto altresì, l'art. 3, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di quota parte del Fondo sanitario nazionale all'uopo prevista e vincolata;

Vista la propria delibera del 25 marzo 1992, con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle somme in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 luglio 1992, concernente l'assegnazione alla regione Veneto — quale unica regione ad aver stipulato il contratto di mutuo nell'anno 1991 con il relativo piano di ammortamento decorrente dall'anno 1992 — della somma di L. 203.263.829.387 a fronte di una maggiore spesa accertata pari a L. 1.171.381.000.000 quale quota capitale, di cui L. 977.199.000.000 a carico dello Stato;

Considerato che la predetta somma di lire 203.263.829.387 è comprensiva delle prime due rate semestrali di ammortamento, pari complessivamente a L. 183.544.080.940 e degli interessi da pagarsi contestualmente alla scadenza della prima rata, per un importo pari a L. 19.719.748.447;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni, espresso in data 30 luglio 1992;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente, è assegnata alla regione Veneto la somma di L. 203.263.829.387 per le finalità indicate in premessa.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

92A4210

DELIBERAZIONE 12 agosto 1992.

Ripartizione di somme accantonate a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione del 15 marzo 1990, con la quale tra l'altro sono state accantonate delle somme a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1990 di parte corrente, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la propria deliberazione del 4 dicembre 1990, con la quale è stata riservata, sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 di parte corrente, la somma di 4 miliardi di lire per il finanziamento degli arretrati della convenzione di guardia medica;

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità economiche europee, in data 25 aprile 1990, con la quale tra l'altro, è stato previsto un cofinanziamento comunitario al piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna il cui costo è stato valutato intorno ai 35 miliardi di lire, nonché sono state dettate delle precise indicazioni per l'attivazione del medesimo;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 31 luglio 1992;

Visti i pareri della conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 luglio 1992;

Delibera:

1) A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989 - parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 4.000.000.000 per il finanziamento degli arretrati della convenzione di guardia medica.

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1990 - parte corrente, sono assegnate alle regioni interessate le seguenti somme:

a) per le maggiori spese sostenute dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia per l'abbattimento di animali infetti, a seguito della diffusione della pleuropolmonite contagiosa nei bovini delle regioni stesse, è assegnata la somma di L. 803.388.000 di cui:

L. 56.154.000 alla regione Friuli-Venezia Giulia;
L. 14.894.000 alla regione Veneto;
L. 732.340.000 alla regione Lombardia;

b) per il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la spedizione, presso tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di depliants di informazione sanitaria, relativi alla profilassi di alcune malattie infettive del bestiame, è assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 354.000.000;

c) per il finanziamento della prima annualità del piano di eradicazione della peste suina africana, richiamato in premessa, è assegnata alla regione Sardegna la somma di L. 9.000.000.000.

Roma, 12 agosto 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1989
FINANZIAMENTO ARRETRATI CONVENZIONE GUARDIA MEDICA

Regioni	Assegnazione (Lire)
Piemonte	301.778.000
Valle d'Aosta	8.036.000
Lombardia	619.171.000
Provincia autonoma di Bolzano	30.598.000
Provincia autonoma di Trento	31.157.000
Veneto	304.663.000
Friuli-Venezia Giulia	83.203.000
Liguria	119.101.000
Emilia-Romagna	272.188.000
Toscana	246.800.000
Umbria	56.998.000
Marche	99.468.000
Lazio	359.268.000
Abruzzo	88.148.000
Molise	23.309.000
Campania	405.591.000
Puglia	282.731.000
Basilicata	43.261.000
Calabria	149.216.000
Sicilia	360.012.000
Sardegna	115.303.000
Totale	4.000.000.000

92A4211

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, comunica che il giorno 15 ottobre p.v. scadrà il termine entro il quale dovranno pervenire le domande per concorrere all'assegnazione dei premi della cultura, la cui regolamentazione è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1985.

All'assegnazione dei premi suddetti possono concorrere: scrittori, traduttori del libro italiano in lingua straniera, editori, librai, aziende grafiche, associazioni culturali, fondazioni e organizzazioni di categoria.

92A4176

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 344, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano».

Nella seduta del 16 settembre 1992 la Camera dei deputati ha respinto il disegno di legge n. 1338 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 344 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 21 luglio 1992), concernente: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano».

92A4255

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova confezione; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifica di revoca).

Con il decreto ministeriale di seguito elencato è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata nuova confezione di specialità medicinale.

Decreto n. 748/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «VAXIGRIP» - vaccino antinfluenzale purificato (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Pasteur Merieux Serum e Vaccins S.A. - Lione - Francia rappresentata in Italia dall'Istituto Merieux Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56 - codice fiscale 05991060582;

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Lione - Francia;

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:
20 fiale cartucce da ml 0,5;
codice 026032084 (in base 10) 0SUFYN (in base 32) classe *d)*.

Composizione: una dose vaccinante da 0,5 ml contiene i seguenti ceppi: A/Beijing/353/89 (H3N2) mcg 15, A/Singapore/6/86 (H1N1) mcg 15, B/Yamagata/16/88 mcg 15.

Eccipienti: sodio etil mercurio tiosalicilato (conservante) (Thimerosal; mertiolato sodico) mg 0,05, soluzione salina tamponata q.b. a ml 0,5.

Formula della soluzione salina tamponata:
cloruro di sodio 8 g;
cloruro di potassio 0,20 g;
fosfato disodico 1,15 g;
fosfato monopotassico 0,20 g;
acqua distillata 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione anti-influenzale questa è in genere indicata:

1) nei soggetti in età infantile ed adulti affetti da:

a) malattie croniche debilitanti a carico dell'apparato respiratorio, circolatorio ed uropoietico;

b) malattie degli organi emopoietici;

c) diabete;

d) affezioni dismetaboliche da malassorbimento;

e) altre malattie che comportino una carente o funzionalmente alterata produzione degli anticorpi;

f) nei soggetti HIV positivi asintomatici;

2) nei soggetti oltre i 65 anni di età;

3) nei soggetti addetti a pubblici servizi di primario interesse collettivo;

4) nel personale di assistenza e contatti familiari dei soggetti ad alto rischio;

5) nei bambini reumatici soggetti a ripetuti episodi di patologia disreattiva che richieda prolungata somministrazione di acido acetilsalicilico, i quali possono essere a rischio di manifestare la sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.

Per i bambini che si trovino in una delle condizioni sopra indicate e comunque per i bambini al di sotto dei 12 anni è raccomandato l'uso dei vaccini subvirionici, ai quali, rispetto al vaccino comune inattivato, compete il vantaggio di ridurre l'incidenza di reazioni febbrili consecutiva alla somministrazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 728/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinali PREFOLIC e SAMYR.

Titolare A.I.C. - Bioresearch S.p.a. son sede e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale 03942750153.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Bioresearch S.p.a. (nuova denominazione sociale della Knoll Farma S.p.a., che ha incorporato per fusione la precedente titolare A.I.C.) con sede e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n. 2, codice fiscale 09882150155.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 729/1992 del 14 settembre 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C. - Erbamont Italia B.V., con sede in Rotterdam (Olanda) e Milano, via Bezzi, 24, codice fiscale 08342180158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: modifica della ragione sociale da Erbamont Italia B.V. a Erbamont Italia N.V., con sede in Rotterdam (Olanda) e Milano, via Bezzi, 24, codice fiscale 08342180158.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 730/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinali:

CALISVIT - 10 flaconi os da ml 12;
NEO CROMATON BICOMPLESSO - «5.000» 10 flaconi per os da g 15, «10.000» 10 flaconcini per os da g 15 e «ferro» 10 flaconcini per os;

Titolare A.I.C. - A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono controllate anche dalla società Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via Paisiello, 8/10.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 731/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale: CLENIGEN «OTO» flac. ml 10 di gocce.

Titolare A.I.C. - Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Beltapharm S.r.l. nello stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano), via Stelvio, 66.

I controlli continuano ad essere effettuati secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 732/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinali «VIRUSEROL» pomata - tubo da 30 g; «VIAFEN» crema - tubo da 40 g e «LOSALEN» pomata - tubo da 30 g.

Titolare A.I.C. - Zyma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra indicate sono prodotte anche dalla società Farmila farmaceutici Milano S.p.a., nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 733/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «SURGAMYL» - nelle forme: 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla Serpero S.p.a. Industria galenica milanese nello stabilimento comune sito in Masate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 734/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinali:

«NOLIPID» - 50 capsule;

«PANCREX» V - DUO - 100 capsule.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5

Modifica apportata: produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate anche nello stabilimento consortile sito in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori, 54.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 735/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «DAFNEGIN» (ciclopiroxolamina) lavanda ginecologica monuso - 5 flaconi da 150 ml allo 0,2%.

Titolare A.I.C. - Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: polietilenglicole 300 g 30, poliglicoleum g 1,5, undebenzofene g 1, polisorbato 20 g 1, acido lattico g 0,2, profumo alla rosa g 0,1, acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 736/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «RIBOTREX» (azitromicina), nella forma polvere per «sospensione» orale uso pediatrico, in confenzione flacone da mg 1500 (40 mg/ml).

Titolare A.I.C.: Ellem Industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89.

(Decreto ministeriale n. 299/1992 del 30 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992).

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro g 0,42; idrossipropilcellulosa g 0,16; gomma xantana g 0,16; aroma di ciliegia g 0,36, crema di vaniglia g 0,80; aroma di banana g 0,60, saccarosio q.b. a g 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 737/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «ZITROMAX» (azitromicina), nella forma polvere per «sospensione» orale uso pediatrico, in confezione flacone da mg 1500 (40 mg/l ml).

Titolare A.I.C.: Pfizer italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50.

(Decreto ministeriale n. 300/1992 del 30 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992).

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro g 0,42; idrossipropilcellulosa g 0,16, gomma xantana g 0,16; aroma di ciliegia g 0,36, crema di vaniglia g 0,80; aroma di banana g 0,60, saccarosio q.b. a g 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 738/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «AZITROCIN» (azitromicina), nella forma polvere per «sospensione» orale uso pediatrico, in confezione flacone da mg 1500 (40 mg/l ml).

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50.

(Decreto ministeriale n. 301/1992 del 30 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992).

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro g 0,42; idrossipropilcellulosa g 0,16; gomma xantana g 0,16; aroma di ciliegia g 0,36, crema di vaniglia g 0,80; aroma di banana g 0,60, saccarosio q.b. a g 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 739/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale PARENTAMIN - soluzione per infusione, flac. ml 250 e ml 500.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), s.s. Appia.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati. Eccipienti: sodio metabisolfito g 0,100, L-cisteina HCl monoidrato g 0,020, acqua per prep. iniett. q.b. a ml 100 pH 6, regolato con acido acetico glaciale F.U.

Azoto totale: 14,5 g/l.

Azoto alfa-aminico: 11,4 g/l.

Aminoacidi ramificati: 27%.

Rapporto E/T: 3,8.

Osmolarità: 950 mOsm/l.

Contenuto in elettroiti: sodio 10,5 mEg/l; acetato 130 mEg/l.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale già prodotti non possono essere più venduti dal 1° gennaio 1993.

Decreto n. 740/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «TREZID» (azitromicina), nelle forme e confezioni 6 «capsule» da mg 250, flacone polvere per «sospensione» orale uso pediatrico x mg 1500 (40 mg/1 ml) e 3 «compresse» divisibili da mg 500.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

(Decreto ministeriale n. 302/1992 del 30 aprile 1992, pubblicato nella *G.U.* n. 103 del 5 maggio 1992).

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «TROZOCINA capsule» - «TROZOCINA sospensione» e «TROZOCINA compresse»;

composizione (limitatamente agli eccipienti) della forma polvere per sospensione orale uso pediatrico: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio fosfato tribasico anidro g 0,42; idrossipropilcellulosag 0,16; gomma xantana g 0,16; aroma di ciliegia g 0,36, crema di vaniglia g 0,80; aroma di banana g 0.60, saccarosio q.b. a g 100; numeri di codice:

1) «TROZOCINA capsule»;
6 capsule × mg 200
codice: 027948049 (in base 10) 0UNX0K (in base 32);
2) «TROZOCINA sospensione»;
flacone di polvere per sospensione orale uso pediatrico × mg 1500 (40 mg/l ml);
codice: 027948052 (in base 10) 0UNX0N (in base 32);
3) «TROZOCINA compresse»;
3 compresse divisibili × mg 500;
codice: 027948064 (in base 10) 0UNX10 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale non possono più essere venduti dal 1° aprile 1993.

Decreto n. 741/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale CHINSON (acebrofillina) - 30 bustine granulare mg 25 per bambini.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

(Decreto ministeriale n. 511/1992 del 19 giugno 1992, pubblicato nella *G.U.* n. 153 del 1° luglio 1992).

Modifica apportata: denominazione della specialità medicinale: la specialità di cui trattasi è ora denominata: CHINSON P.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 742/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «TOCOLYSAN» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale indicata è prodotta dalla società estera Byk Gulden Lomberg, nello stabilimento sito in Konstanz (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 743/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinali:

«KETALAR» - flacone da ml 10 × mg 50/ml;
«EPARINA VISTER» - flacone da ml 10 × U.I. 5000/ml.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono ora prodotte e controllate dalla società Parke Davis S.A. nello stabilimento sito in Prat de Llofregat - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 744/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «TRIAMINIC» nella forma soluzione spray nasale, in confezione flacone x ml 15.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, 40, zona industriale.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 745/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinali:

«COBAFORTE 1000» - 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente;

«COBAFORTE 5000» - 3 fiale di liofilizzato + 3 fiale di solvente;

«CITIOLASE» - 6 fiale di liofilizzato + 6 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18;

Modifica apportata:

Produttore: le specialità medicinali, nelle forme sopraspecificate, sono ora prodotte e controllate dalla Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese, nello stabilimento comune sito in Masate (MI), via F. Serpero, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 746/1992 del 14 settembre 1992

Specialità «NORAVID» (defibrotide) 14 capsule da 400 mg.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 12 (decreto ministeriale n. 207 del 13 marzo 1992).

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Crinos industria farmacobiologica S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Villa Guardia (Como);

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 747/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «ROSSITROL» (roxitromicina) - compresse da mg 150.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata:

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Usiphar, nello stabilimento sito in Route de Choisy au Bac - 60205 Compiegne (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 749/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «TANTUM ROSA» (benzidamina cloridrato) crema ginecologica.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70.

Modifiche apportate:

confezione e confezionamento: in sostituzione della confezione e confezionamento «6 applicatori monodose da g 4» sono autorizzati, a prezzo invariato, la confezione ed il confezionamento «tubo da g 30 con 6 applicatori».

numeri di codice: i numeri di codice della nuova confezione sono:

- 023399064 (in base 10) 0QB2NS (in base 32).

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, alle condizioni precedentemente previste.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti nella precedente confezione e confezionamento, non possono essere più venduti dal 1° aprile 1993.

Decreto n. 750/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «BRONCOMNES» (acebrofillina) - 30 bustine granulare mg 25 per bambini.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Folli, 50 (decreto ministeriale n. 510/92 del 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992).

Modifica apportata:

Denominazione della specialità medicinale: la preparazione di cui trattasi è ora denominata: «BRONCOMNES P.».

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 751/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «AMBROMUCIL» (acebrofillina) - 30 bustine granulare mg 25 per bambini.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24 (decreto ministeriale n. 509/92 del 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992).

Modifica apportata:

Denominazione della specialità medicinale: la preparazione di cui trattasi è ora denominata: «AMBROMUCIL P».

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 752/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «SURFOLASE» (acebrofillina) - 30 bustine granulare mg 25 per bambini.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1 (decreto ministeriale n. 508/92 del 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 1° luglio 1992).

Modifica apportata:

denominazione della specialità medicinale: la preparazione di cui trattasi è ora denominata: «SURFOLASE P».

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 753/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «CEDAX» (ceftibuten) granulato per sospensione orale, nella confezione: flacone da g 15.

Titolare A.I.C.: Schering - Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89.

Modifica apportata:

confezionamento: la specialità medicinale suddetta può essere confezionata, oltre in «flacone di vetro ambra di tipo - I - con bocca chiusa da pellicola di alluminio e munito di capsula a prova di bambino di polipropilene bianco con guarnizione di poliestere - polietilene - alluminio e supporto esterno di polietilene», anche in «flacone di vetro ambra di tipo - III - munito di capsula di chiusura a prova di bambino costituita da sottocapsula di propilene omopolimero neutro con guarnizione di gomma clorobutilica e capsula esterna di polipropilene copolimero».

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 754/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «MULTILASE» (anistreplase), nella confezione: 1 flacone iniettabile liofilizzato e.v. e 1 fiala solvente + siringa sterile monouso - Codice: 027422017 (in base 10) 0U4VB1 (in base 32).

Titolare A.I.C. - Pharma Atmos GmbH & Co di Neuss (Germania), rappresentata in Italia dalla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche S.p.a., con sede legale e domiclio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - C.F. 00410650584.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: List - Pharma GmbH di Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Sigma-Tau industrie farmaceutiche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47;

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società estera Smithkline Beecham Pharma GmbH nel proprio stabilimento, sito in Gronau (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

Decreto n. 755/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «AMISIL» (domperidone), nelle forme: 20 bustine di granulato × mg 5 e 30 compresse masticabili × mg 5.

Titolare A.I.C. - Fisons italchimici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cisterna di Latina, corso della Repubblica, 151 - Cod. fisc. 01328640592.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «DIGESTIVO GIULIANI»;

titolare A.I.C.: nuovo titolare dell'A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 12 - Cod. fisc. 00752450155;

produttore:

la forma bustina di granulato × mg 5 è prodotta e controllata dalla Janssen farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, via C. Janssen;

la forma compresse masticabili è prodotta dalla società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cernusco sul Naviglio (Milano);

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata della preparazione è ora la seguente: 1 bustina di granulato contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: trisidrossimetilaminometano 50,00 mg, aspartame 25,00 ml, polivinilpirolidone 1,80 mg, acido tartarico 800,00 mg, miscela aromi 150,00 mg, sodio bicarbonato 425,00 mg, fruttosio 1543,20 mg;

numeri di codice e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 20 bustine di granulato × mg 5:
codice: 026880031 (in base 10) 0TNB0Z (in base 32);
classe: c);

2) 30 compresse masticabili:
codice: 026880043 (in base 10) 0TNB1C (in base 32);
classe: c).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° novembre 1992.

Decreto n. 756/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale Società titolare A.I.C.	N. codice
Actiol - Lab. Farm. SIT S.r.l. - Mede (PV)	
aerosol 6 buste + 6 f.	012401016
24 confetti mg 100	012401042
Aminozim - Pierrel S.p.a. - Capua (CE)	
os-10 flac. ml 10	023022039
Arscolloid - Lab. Farm. SIT S.r.l. - Mede (PV)	
colluttorio 30 g	002089100
gengivario 20 g	002089086
concentrato 10 g	002089112
Calciozim - Pierrel S.p.a. - Capua (CE)	
os 12 flac. ml 10	022990028
Esucos - Lab. Farm. SIT S.r.l. - Mede (PV)	
25 compresse mg 10	019634017
Lysalgo - Lab. Farm. SIT S.r.l. - Mede (PV)	
30 capsule mg 250	021015021
Menovis - Parke Davis S.p.a. - Milano	
1 dose (1 fiala A + 1 fiala B)	002868014
Nato-Caps - Lab. Farm. SIT S.r.l. - Mede (PV)	
15 capsule mg 100	008174017
Peritrate sincronizzato - Parke Davis S.p.a. - Milano	
50 compresse mg 80	010000038
Rinotricina - Lab. Farm. SIT S.r.l. - Mede (PV)	
gocce ml 20 0,25%	023150016
Tiroide vister - Parke Davis S.p.a. - Milano	
normale 20 conf. g 0,30	000550018
debole 30 conf. g 0,10	000550020
Uridion - Ist. Gentili S.p.a. - Pisa	
30 compresse mg 50	017673017

Modifica apportata: classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

le suecitate confezioni sono collocate nella classe *d)* prevista dalla disposizione citata.

I lotti delle confezioni di cui trattasi non sono più erogabili a carico del Servizio nazionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° novembre 1992.

Decreto n. 757/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «ROGÉ PASTOR FARINA», nelle forme: 2 compresse all'arancio, 2 compresse al lampone, 2 compresse al limone e 2 compresse al ribes.

Titolare A.I.C.: Pastor Farina S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Assago (Milano) Milanofiori palazzo E. 2, codice fiscale n. 00428930101.

Modifica apportata:

per la preparazione compresse aroma arancio: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «compresse» è autorizzata la forma farmaceutica «polvere»;

confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione 10 bustine di polvere × g 23,5;

numeri di codice: 10 bustine di polvere aroma arancia × g 23,5 codice n. 011723057 (in base 10) 0C5S9K (in base 32);

composizione (limitatamente agli eccipienti) - la composizione autorizzata è ora la seguente: 1 bustina di polvere contiene: principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio g 11,4 - aroma limone g 0,1.

Di conseguenza la denominazione della preparazione è seguita dalla dizione «aroma limone» in sostituzione della dizione «aroma ribes».

Numeri di codici:

barattolo × g 200 di polvere aroma limone;
codice: 011723083 (in base 10) 0C5SBC (in base 32).

Produttore: tutte le preparazioni di cui sopra sono prodotte dalla società Sigmar Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Almè (Bergamo) mentre i controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento comune sito in Masate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 settembre 1992.

I lotti già prodotti della confezione 2 compresse aroma arancio 2 compresse aroma limone, 2 compresse aroma lampone e 2 compresse aroma Ribes non possono essere più vendute dal: 1° aprile 1993.

Confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione barattolo × g 200 di polvere.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: acido citrico g 31,9; cortonato di magnesio g 19,2.

Eccipienti: saccarosio g 48,5, aroma arancio g 0,4; di conseguenza la denominazione della preparazione è seguita dalla dizione «aroma arancio» in sostituzione di «aroma lampone».

Numeri di codice:

barattolo × g 200 di polvere aroma arancio:
codice 011723069 (in base 10) 0C5S9X) in base 32).

Per la preparazione compresse al ribes: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «compresse» è autorizzata la forma farmaceutica «polvere».

Confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione barattolo × g 200 di polvere.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 g di polvere contengono: principio attivo: acido citrico g 31,9; carbonato di magnesio g 19,2.

Eccipienti: saccarosio g 48,5, aroma limone g 0,4.

Per la preparazione compresse aroma limone: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica «compresse» è ora autorizzata la forma farmaceutica «polvere».

Confezione: in sostituzione della confezione 2 compresse è autorizzata la confezione 10 bustine di polvere × g 23,5.

Numeri di codice:

10 bustine di polvere al limone × g 23,5:
codice 011723071 (in base 10). 0C5S97 (in base 32).

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: una bustina di polvere contiene: principio attivo invariato.

Eccipienti: saccarosio 11,4, aroma limone.

Per la preparazione: compresse aroma lampone: forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in compresse è autorizzata la forma farmaceutica in «polvere».

Provvedimento M1440/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «RINOGUTT» spray.

Titolare A.I.C. - Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede in Firenze.

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: decongestionante della mucosa nasale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 settembre 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro due mesi.

Provvedimento M1441/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «DESAMIN» - Same.

Titolare A.I.C. - Savoma Medicinali S.p.a., con sede in Parma

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono le seguenti: decongestionante della mucosa nasale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 settembre 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro due mesi.

Provvedimento M1442/1992 del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «BRINERDINA».

Titolare A.I.C. - Sandoz Prodotti Farmaceutici, con sede in Milano, via Arconati n. 1.

Oggetto del provvedimento: modifica degli stampati comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: ipertensione arteriosa di grado lieve.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 settembre 1992.

Per le confezioni in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Con il decreto di seguito indicato è stato rettificato il decreto di revoca n. 3/7848/RR del 31 marzo 1992.

Decreto n. 8/Ret.R del 14 settembre 1992

Specialità medicinale «TILCOTIL» - 2 fiale di liofilizzato × mg 20 + 2 fiale di solvente, codice 026758060.

Titolare A.I.C. - Roche S.p.a., con sede in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170152.

Rettifica apportata al decreto ministeriale n. 3/7848/RR del 31 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79 - serie generale - del 3 aprile 1992).

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale di cui sopra ove è scritto:

Specialità medicinali	Codici
TILCOTIL	026758096
deve leggersi:	
TILCOTIL	026758060

Pertanto la confezione contraddistinta dal numero di codice 026758096 (2 fiale di liofilizzato + solvente) può essere commercializzata.

92A4223

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Venezia
(Estrazione del 6 settembre 1992)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Venezia il 6 settembre 1992 e dell'abbinamento alla classifica finale della «Regata dei Gondolini»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) biglietto serie B n. 15504 di lire 2 miliardi abbinato al gondolino «Verde»;

2) biglietto serie G n. 16043 di lire 500 milioni abbinato al gondolino «Rosso»;

3) biglietto serie B n. 57509 di lire 200 milioni abbinato al gondolino «Canarin».

Premi di 60 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

biglietto serie N n. 73560;
biglietto serie O n. 30897
biglietto serie P n. 90102;
biglietto serie S n. 31439;
biglietto serie U n. 86582;
biglietto serie Z n. 85135.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 30 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

biglietto serie C n. 30543;
biglietto serie G n. 57574;
biglietto serie M n. 54317;
biglietto serie P n. 25244;
biglietto serie Q n. 54020;
biglietto serie V n. 16700.

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie B n. 15504 L. 3.000.000;
2) biglietto serie G n. 16043 L. 2.000.000;
3) biglietto serie B n. 57509 L. 1.000.000;
4) ai rivenditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 600.000 ciascuno;
5) ai rivenditori dei sei biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 400.000 ciascuno.

92A4193

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

LIBERA UNIVERSITÀ DI BERGAMO
(statizzata con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 a decorrere dal 1° novembre 1992)

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura inglese.

Facoltà di ingegneria:

gestione industriale della qualità;
statistica e calcolo delle probabilità;
sistemi energetici.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

problemi di storiografia delle arti.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisiologia vegetale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

economia e politica agraria.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze economiche e sociali (sede di Benevento):

storia della banca e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4194

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seguente Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura araba.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4195

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 4 agosto 1992 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, per il prezzo di L. 195.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di tre vani ed accessori di mq 113,31 al primo piano dello stabile sito in Savona, via Guidobono n. 6, come da rogito per notaio Beniamino Griffo, repertorio n. 24895 del 4 marzo 1991.

92A4196

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a., in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1993:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 284 titoli di L. 50.000
» 243 titoli di » 500.000
» 338 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 473.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 141 titoli di L. 50.000
» 71 titoli di » 500.000
» 170 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 337.550.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 42 titoli di L. 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 186.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 500.000
» 30 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 167.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 63 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 31.500.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.038 titoli di L. 50.000
» 567 titoli di » 500.000
» 664 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 999.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 515 titoli di L. 50.000
» 239 titoli di » 500.000
» 159 titoli di » 1.000.000
» 39 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 499.250.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 43 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 500.000
» 80 titoli di » 1.000.000
» 158 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 883.150.000.

3) 6% S.S. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 319 titoli di » 250.000
» 609 titoli di » 500.000
» 1.624 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.030.000.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 141 titoli di L. 50.000
» 46 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000
» 66 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 413.050.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 242 titoli di L. 50.000
» 315 titoli di » 500.000
» 604 titoli di » 1.000.000
» 215 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.848.600.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.101 titoli di L. 50.000
» 1.624 titoli di » 500.000
» 1.570 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.502.050.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 5.000.000
» 8 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 160.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.056 titoli di L. 50.000
» 309 titoli di » 500.000
» 337 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 554.300.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.895 titoli di L. 50.000
» 1.204 titoli di » 500.000
» 954 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
» 2 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.685.750.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 285 titoli di L. 50.000
» 297 titoli di » 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 342.750.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 723 titoli di L. 50.000
» 637 titoli di » 500.000
» 420 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 774.650.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 524 titoli di L. 50.000
» 507 titoli di » 500.000
» 524 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 803.700.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 716 titoli di L. 50.000
» 1.013 titoli di » 500.000
» 763 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.305.300.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 760 titoli di L. 50.000
» 670 titoli di » 500.000
» 387 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 760.000.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 467 titoli di L. 50.000
» 532 titoli di » 500.000
» 695 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 984.350.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 679 titoli di L. 50.000
» 912 titoli di » 500.000
» 705 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.194.950.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 99 titoli di L. 50.000
» 239 titoli di » 500.000
» 157 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 281.450.000.

5) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.510.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 455 titoli di L. 50.000
» 314 titoli di » 500.000
» 295 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 474.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 46 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 46.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 673 titoli di L. 50.000
» 1.344 titoli di » 500.000
» 1.266 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.971.650.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 378 titoli di L. 50.000
» 293 titoli di » 500.000
» 482 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 647.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 447 titoli di L. 100.000
» 363 titoli di » 500.000
» 461 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 687.200.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 508 titoli di L. 100.000
» 974 titoli di » 500.000
» 1.579 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.116.800.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 273 titoli di L. 100.000
» 567 titoli di » 500.000
» 1.191 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.501.800.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 396 titoli di L. 100.000
» 872 titoli di » 500.000
» 2.409 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.884.600.000.

7) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 171 titoli di L. 100.000
» 318 titoli di » 500.000
» 3.320 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.496.100.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 146 titoli di L. 100.000
» 460 titoli di » 500.000
» 5.690 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.934.600.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 248 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 254.100.000.

8) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 6 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 61.300.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 33 titoli di L. 100.000
» 127 titoli di » 500.000
» 2.066 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.132.800.000.

9) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 500.000
» 1.036 titoli di » 1.000.000
» 180 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.944.000.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L. 100.000
» 28 titoli di » 500.000
» 4.664 titoli di » 1.000.000
» 675 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.054.600.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 500.000
» 2.460 titoli di » 1.000.000
» 464 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.783.500.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 44 titoli di L. 100.000
» 131 titoli di » 500.000
» 1.526 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.595.900.000.

11) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 509 titoli di L. 1.000.000
» 66 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 839.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 1.094 titoli di L. 1.000.000
» 258 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.384.000.000.

12) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 423 titoli di L. 1.000.000
» 61 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 728.000.000,

Emissione seconda 1980.

Estrazione a sorte di:

n. 1.033 titoli di L. 1.000.000
» 412 titoli di » 5.000.000
» 266 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.753.000.000.

13) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 601 titoli di L. 1.000.000
» 391 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.556.000.000.

14) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 945 titoli di L. 1.000.000
» 1.680 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.345.000.000.

15) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 562 titoli di L. 1.000.000
» 629 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.707.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 1.000.000
» 54 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 306.000.000.

16) 17,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di L. 1.000.000
» 1.080 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000.

17) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 722 titoli di L. 1.000.000
» 555 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.497.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 346 titoli di L. 1.000.000
» 286 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.776.000.000;

Emissione 1983 - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 117.000.000.

18) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 589 titoli di L. 1.000.000
» 241 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.794.000.000.

Totale generale: L. 100.118.050.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A4200

COMUNE DI FARINDOLA

Approvazione del piano finanziario e di dissesto, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 20 luglio 1992, n. 342, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

Il consiglio comunale di Farindola (Pescara) con deliberazione n. 37 del 13 luglio 1991, esecutiva a norma di legge, ha approvato, a modifica delle precedenti deliberazioni consiliari n. 77 del 2 ottobre 1989 e n. 111 del 30 settembre 1990, il piano di risanamento delle passività pregresse ed il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, poiché l'ente non è nelle condizioni di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari ed esistono nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non può farsi fronte con altri mezzi.

92A4178

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 1 8 0 9 2 *

L. 1.200